



# COMUNE DI SACCOLONGO

PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132

E mail: [tributi@comune.saccolongo.pd.it](mailto:tributi@comune.saccolongo.pd.it)

Sito web: [www.comune.saccolongo.pd.it](http://www.comune.saccolongo.pd.it)

UFFICIO TRIBUTI –

## NUOVA IMU 2023

### NOVITA'

**A decorrere dall'anno 2020**, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, **ha abolito** l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e **disciplinando nuovamente l'imposta municipale propria (IMU)**.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29 luglio 2020 è stato approvato il regolamento comunale della Nuova IMU.

**Per l'anno 2023 si applicano le aliquote e detrazioni previste dalla delibera di Consiglio n. 22 del 29 luglio 2020.**

### ALIQUOTE

**Aliquote e detrazioni per la quantificazione della rata di ACCONTO e SALDO:**

<b>Aliquote 2023</b>	
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b> dei soggetti passivi persone fisiche ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.	<b>Escluse</b>
<b>Abitazioni principali e relative pertinenze</b> rientranti nella categoria catastale <b>A/1, A/8, A/9</b> , - Detrazione annua € 200,00.=	<b>6,00‰</b>
<b>Aree edificabili e per ogni altra tipologia di immobili</b> (negozi, uffici, seconde case, capannoni, laboratori ecc.)	<b>10,20‰</b>
<b>Abitazioni a canone concordato</b> di cui L.n.431/98 (aliquota ordinaria ridotta al 75% ai sensi art.1 c.53 e 54 L.208/15)	<b>7,65 ‰</b>
<b>Abitazioni e relative pertinenze locatè a canone concordato</b> di cui L. n. 431/98 a soggetti o famiglie in situazione di disagio abitativo certificate dagli uffici sociali del Comune (aliquota ordinaria <b>7,60‰ ridotta al 75%</b> )	<b>5,70‰</b>
<b>Fabbricati rurali</b> ad uso strumentale; di cui all'art. 9, comma –bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 553 convertito in Legge n.133/1994	<b>1,00%</b>
<b>Terreni agricoli</b> posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui art. 1 D. Lgs. n.99/2004	<b>Esenti</b>
<b>Terreni agricoli</b> non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali	<b>8,80‰</b>
<b>Beni Merce</b> (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	<b>Esenti</b>

**Importi minimi** Il versamento non è dovuto per importi complessivi inferiori a **€ 12,00** per ciascuna annualità e per soggetto passivo.

### Scadenza versamenti:

**ACCONTO 16 GIUGNO 2023**

**SALDO 16 DICEMBRE 2023**

### Come si paga

L'IMU deve essere versata mediante modello F24, Pago PA o eventualmente tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

<b>Codice tributo IMU per pagamento con F24</b>
<b>3912</b> abitazione principale e relative pertinenze
<b>3913</b> fabbricati rurali ad uso strumentale
<b>3914</b> Terreni
<b>3916</b> Aree edificabili
<b>3918</b> Fabbricati
<b>3925</b> Immobili ad uso produttivo cat. D (STATO)
<b>3930</b> Immobili ad uso produttivo cat. D (COMUNE)
<u>Codice catastale: <b>H655</b></u>

**Pertinenze** Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Riduzioni** **COMODATO: La Legge n. 160/2019 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli).**

Il contratto di comodato puo' essere redatto in forma scritta o verbale. Per poter beneficiare dell'agevolazione suddetta, entrambi i contratti devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula dello stesso.

Se il contribuente possiede anche solo una quota di una terza abitazione non si applica l'agevolazione per comodato.

**FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI: la base imponibile è ridotta del 50%. FABBRICATI D'INTERESSE STORICO ARTISTICO ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%.**

*Richiesta presentazione Dichiarazione Ministeriale.*

#### **Altre Novita'**

E' considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione al genitore affidatario stesso.

#### **Termine di presentazione della dichiarazione IMU**

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell'anno di imposta 2023 è il 30 giugno 2024, mentre per la variazioni del 2022 ( riferita all'anno 2021) è il 30 giugno 2023.

#### **Residenti all'estero**

Nel 2023, **per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti **non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in **regime di convenzione internazionale** con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, la misura dell'Imu e' **ridotta nella misura del 50 %**

**Esenzione Imu Beni Merce** (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio **2022** sono esenti dall'**IMU** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.